



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

LA RELIGIONE E LE CONVINZIONI PERSONALI NELLA NORMATIVA ANTIDISCRIMINATORIA

Dott. Marco Croce
Dipartimento di Scienze giuridiche
Corso di diritto antidiscriminatorio
14 giugno 2022

LA RELIGIONE E LE CONVINZIONI PERSONALI NELLA NORMATIVA ANTIDISCRIMINATORIA

1. Le fonti del diritto antidiscriminatorio
2. L'ambito soggettivo di tutela
3. L'eccezione alla regola: le organizzazioni di tendenza
4. Potenzialità dell'azione antidiscriminatoria: ambiente scolastico, ambiente lavorativo, spazi dove si esercitano le pubbliche funzioni, rapporti con la PA
5. Il «Caso Coppoli» e la sentenza delle Sezioni Unite riguardo all'ostensione istituzionale del crocifisso

1. LE FONTI DEL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

Partendo dalle disposizioni di carattere costituzionale:

- art. 3 Cost. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione ... di religione**»
- art. 8, comma 1, Cost. «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere dinanzi alla legge»
- art. 20 Cost. «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»
- art. 21 Carta dei diritti dell'U.E.: "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su ... **la religione o le convinzioni personali**"

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE

TFUE – art. 2: fa riferimento all'obiettivo di ***divenire una società caratterizzata dalla non discriminazione***

TFUE – art. 10: "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a **combattere le discriminazioni** fondate su ... la religione o le convinzioni personali

TFUE – art. 17: "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui **le chiese e le associazioni o comunità religiose** godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, **le organizzazioni filosofiche e non confessionali**. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni"

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Disposizioni aventi rango di **norme interposte** fra Costituzione e legge ordinaria (Corte cost., s.n. 348-349/2007):

CEDU – art. 14: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato **senza distinzione ... di religione**"

FONTI ATIPICHE

Nelle leggi sulla base di intese è presente una disposizione riferita all'ambiente scolastico che dà rilievo alla tematica antidiscriminatoria:

Art. 11 l. n. 101/1989 (approvazione intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

FONTI PRIMARIE

D. lgs. 215/2003 – Art. 1: "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ... anche in un'ottica che tenga conto ... dell'esistenza di forme di razzismo a carattere **culturale e religioso**"

Ambito di applicazione piuttosto vasto ai sensi dell'art. 3: lavoro, protezione sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

D. lgs. 216/2003 – Art. 1: "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della **parità di trattamento** fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali ..."

Ambito di applicazione più limitato ai sensi dell'art. 3: *solo materia inerente al rapporto di lavoro, accesso, occupazione, orientamento e formazione professionale, affiliazioni nell'ambito di organizzazioni professionali*

SEGUE

D.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) – Art. 43: "Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su ... ***le convinzioni e le pratiche religiose***"

Statuto dei lavoratori – Art. 8: Divieto di indagini sulle **opinioni religiose** dell'aspirante lavoratore e del lavoratore

D. lgs. 276/2003 – Art. 10: Divieto per le **agenzie** per il lavoro e altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento dati ovvero di preselezionare i lavoratori, **anche con il loro consenso, in base a convinzioni personali e credo religioso**

2. L'AMBITO SOGGETTIVO DI TUTELA

Religione e convinzioni personali: legati strettamente dalla congiunzione e nell'elenco dei fattori protetti, introdotto dall'art. 1 della direttiva n. 78/2000 (trasposta nel D.lgs. 216/2003) sono **qualità consapevolmente e volontaristicamente assunte dal soggetto** a differenza, ad esempio, dell'età, del colore della pelle, ecc.

Ma resta vero che l'influenza dell'ambiente può rendere in qualche misura "naturale" anche questo dato

PROBLEMA DEFINITORIO PRELIMINARE

Problema definitorio: *cosa è religione? e cosa è convinzione personale?*

Qui possono sorgere vari problemi: chi è il giudice di della religiosità di una convinzione personale?

In dottrina ci si divide fra coloro che ritengono **sufficiente l'autoqualificazione** e coloro che invece, *seguendo la giurisprudenza costituzionale, ritengono siano necessari altri indici* (Intesa con lo Stato, precedente riconoscimento pubblico, Statuto dell'organizzazione, comune considerazione – s. n. 195/1993)

La Cassazione nel *Caso Scientology* ha dato rilievo al requisito dell'**autoqualificazione** come necessario e sufficiente

Il Tar Lazio ha dato ragione al Governo che sostiene, quanto meno nel contenzioso con l'U.a.a.r., **la necessità di un collegamento con la divinità e la trascendenza**

La Corte Edu ritiene necessarie convinzioni dotate di «**sufficiente forza, serietà, coesione e importanza**» per essere considerati una vera e propria credenza religiosa

D. lgs. n. 251/2007, attuazione di direttiva 83/2004 in materia di *status di rifugiato*: **il termine religione comprende "convinzioni teiste, non teiste e ateiste"**

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

In materia di antidiscriminazione il problema definitorio è amplificato dal fatto che la tutela che queste fonti forniscono sembra essere **di stampo marcatamente individuale** (anche se possono agire pure **soggetti collettivi** – ma dopo la abrogazione dell'art. 27 della l. n. 383/2000?), per cui sembrerebbe più corretto non legare il sentimento religioso alla necessaria affiliazione a un gruppo riconosciuto come confessionale

Lettura che sembra essere anche la più rispettosa dell'art. 19 Cost. che parla del diritto di professare la "*propria*" religione

CHE CONFINI HA IL TERMINE CONVINZIONE?

Ammesso che sia possibile distinguere i termini religione e convinzioni, quali convinzioni possono essere tutelate?

La CEDU nella sua giurisprudenza a partire da *Arrowsmith c. UK*, del 12 ottobre 1978 comprende fra le convinzioni tutelate dalla Libertà di pensiero, coscienza e religione (Art. 9) tutte quelle ***particolarmente rilevanti per un individuo***, tali cioè da condizionarne il sistema di vita o da apparire particolarmente obbliganti

La giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto la «convinzione sindacale» fra le convinzioni personali tutelate dalla normativa antidiscriminatoria (Corte d'appello Roma sez. lavoro, 19 ottobre 2012 e più di recente Trib. Bergamo, 28 marzo 2018)

IN DOTTRINA

Dottrina divisa sul punto sulla portata del D.lgs. 216/2003:

Mariapaola Aimo: il riferimento alle convinzioni personali permette di proteggere **ogni orientamento del pensiero** di un lavoratore

Paola Monaco: le convinzioni personali non rappresentano una fattispecie autonoma restando **strettamente legate all'elemento religioso**

La prima soluzione appare preferibile

S. n. 117/1979 Corte costituzionale – l'ateismo è tutelato al pari della credenza religiosa nell'art. 19 Cost.

Art. 17 TFUE – associazioni filosofiche e non confessionali poste sullo stesso piano di quelle religiose ai fini del rapporto con l'UE

Giurisprudenza Cedu richiamata

Letterale distinzione con virgola nel D.lgs. 216/2003

PER CONCLUDERE SU QUESTO ASPETTO

Quindi nel **D.lgs. 216/2003** si finisce per proteggere ***ogni aspetto della coscienza del lavoratore***, fugandosi ogni dubbio sulla tutela delle credenze areligiose o non riconducibili a un pensiero dogmatico organizzato e riconosciuto attraverso qualche forma dall'ordinamento

Il D.lgs. 215/2003 non parla viceversa di convinzioni e tutela l'elemento religiosità in quanto dia luogo a forme di razzismo

Ma è accettabile sistematicamente un esito di tal genere? Ossia che le credenze altre rispetto alle religiose siano tutelate da questo microsistema normativo solo in ambito lavorativo?

Perché mai escludere che ci possa essere accoppiamento fra discriminazione razziale e ateismo?

Ragioni di ordine sistematico, soprattutto gli esiti interpretativi sulla portata dell'art. 19 Cost., sembrerebbero dunque legittimare una lettura della disposizione che ricomprensca anche l'elemento convinzioni

3. L'ECCEZIONE ALLA REGOLA: LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

La Direttiva n. 78/2000, posto il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione, **riconosce la possibilità di operare nell'ambito del rapporto di lavoro delle differenziazioni qualora per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata la religione e le convinzioni personali costituiscano un requisito essenziale e determinante della prestazione**

Il requisito della proporzionalità e della ragionevolezza dovrà in sede interpretativa essere utilizzato con dovizia (ma non mancano i precedenti su cui fare affidamento)

Il **D.lgs. n. 216/2003**, a questo proposito, **stabilisce espressamente** anche che (art. 3, comma 5): **"Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività"**

PROBLEMI INTERPRETATIVI

Nessuna menzione del principio di proporzionalità, come invece avviene nell'art. 3, comma 3

Ne dobbiamo desumere un allargamento delle maglie della eccezione alla regola?

No, per una ragione ben precisa: la possibilità di ulteriori deroghe viene subordinata dalla direttiva a un preciso limite; quelle deroghe dovevano già essere presenti nella legislazione nazionale o dovevano essere giustificate da una prassi nazionale preesistente

PRASSI PRECEDENTE

Il legislatore non sembra quindi legittimato a scalfire, sulla base della direttiva, **gli stabili approdi giurisprudenziali** a partire da

Cass. Sez. Lavoro 5823/1994 – caso dell'insegnante di ginnastica

Assenza di lucro dell'organizzazione

Distinzione mansioni neutre/mansioni ideologicamente qualificate

Sottrazione della vita extralavorativa, salvo assoluta necessità interpretativa, dai fattori di giudizio, e salvo che si sia in presenza di esercizio di libertà costituzionalmente garantite (Cass. Sez. Lavoro 3822/2011)

POSSIBILE RILEVANZA DI CEDU LOMBARDI VALLAURI C. ITALIA

Aggiungerei, concludendo sul punto

CEDU, sez. II, Lombardi Vallauri c. Italia 2009 – mi pare che la ratio della condanna, ossia *l'assenza di comunicazione al lavoratore sui motivi per i quali i suoi comportamenti incidono e in che maniera sulla tendenza dell'organizzazione*, possa essere utilizzata in tutti i casi di licenziamento disposti da organizzazioni di tendenza, fornendo un'ulteriore misura di tutela al soggetto di carattere procedurale (violazione artt. 6, 9 e 10, CEDU)

4. POTENZIALITÀ DELL'AZIONE ANTIDISCRIMINATORIA: AMBIENTE SCOLASTICO, AMBIENTE LAVORATIVO, SPAZI DOVE SI ESERCITANO LE PUBBLICHE FUNZIONI, RAPPORTI CON LA PA

Stella Coglievina rilevava nel suo libro del 2012 che «nonostante i mutamenti della società italiana in senso multiculturale, le pronunce sul fattore religioso in questo ambito restano rarissime e il potenziale di tutela contenuto nel diritto antidiscriminatorio non viene molto sfruttato»

Probabilmente questo era dovuto al fatto che i «nuovi» attori religiosamente orientati nella società italiana, soprattutto quelli che presentano nuove problematiche, fossero stranieri, spesso poco a conoscenza dei propri diritti, con difficoltà linguistiche e sui luoghi di lavoro a rischio «ricatto»

Negli ultimi dieci anni la situazione non sembra essere molto cambiata, ma restano molti gli ambiti di potenziale utilizzo dell'azione

ESEMPI

Ambiente scolastico: non solo simboli ma in particolare «ora di religione», soprattutto riguardo alla predisposizione dell'ora alternativa

Ambiente lavorativo: richieste di potersi abbigliare secondo le proprie convinzioni, riposi settimanali, necessità alimentari

Organizzazioni di tendenza: questioni riguardanti l'essenzialità rispetto alla tendenza ideologica dell'ente

Spazi dove si esercitano pubbliche funzioni: abbigliamento in tribunale, in ospedali, ecc.

Rapporti con la PA: ad esempio richieste di deroga riguardo alle chiusure domenicali degli esercizi

TRIBUNALE DI PADOVA, 30/7/2010

Bambina i cui genitori avevano optato per la frequenza di ore alternative all'ora di religione cattolica

Trattengono la bambina in classe, a volte la collocano in corridoio a volte in altre classi, non forniscono attività alternativa

La scuola adduce solo carenza di fondi

Azione ex 43, D. lgs. n. 286/1998

Il Tribunale riconosce il diritto all'ora alternativa

Concetto di discriminazione: volutamente ampio

Si richiamano anche le direttive comunitarie e i d. lgs. n. 215 e 216

C'è discriminazione indiretta: la bambina ha dapprima dovuto assistere all'insegnamento della religione cattolica, poi non ha fruito di nessuna attività alternativa

DECISIONE

"Non si può ritenere che l'aver collocato la bambina presso una classe parallela inerisca alle normali modalità con cui i dirigenti scolastici fanno fronte alle assenze dal servizio di insegnanti che riguardano anche le altre materie, così che quanto accaduto rientrerebbe nella normale fisiologia con la quale la scuola affronta i problemi organizzativi"

La discriminazione, "configurandosi come indiretta in base alla normativa richiamata, non richiede la presenza di alcun elemento soggettivo. Ciò che conta è che ***l'effetto fattuale e concreto del comportamento della scuola sia stato quello di inibire la libertà di religione e il diritto di istruzione***"

Ordina la cessazione del comportamento

E riconosce un danno non patrimoniale di 1500 euro

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 4634/2018

- conferma la sentenza del TAR Molise
- dunque in ogni momento di può scegliere di non frequentare più l'ora di religione senza alcuna conseguenza perché non si tratta di una materia come le altre ma una rispetto alla quale è esercitabile una sorta di obiezione di coscienza
- siccome a norma dell'art. 4, comma 1, lettera b) del d.p.r. n. 751 del 1985 l'insegnamento della religione cattolica deve essere impartito "in conformità alla dottrina della Chiesa":
 - 1. «si pone, all'evidenza, un problema di libertà di coscienza e di religione per gli alunni non aderenti a tale dottrina, non attenendo l'insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti» .**
 2. «l'ora di religione non è configurata come materia curriculare obbligatoria, il voto dell'insegnante di religione non si esprime in termini numerici, né esso concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale».

T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS, N. 10273/2020

È illegittima la circolare del Ministero dell'Istruzione del dicembre 2012 nella parte in cui, nell'indicare le istruzioni per le iscrizioni degli alunni a scuola, ha disposto che la scheda relativa alla scelta di chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica sia consegnata a inizio anno scolastico, mentre la scelta specifica delle attività alternative debba essere fatta all'inizio dell'anno scolastico.

Il Tar ha ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere, nonostante il tempo trascorso, giacché è stato dimostrato che la disposizione contestata "viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico"

"se è vero che al fine di non condizionare dall'esterno la coscienza individuale nell'esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e la scelta delle attività alternative, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio dell'attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento"

"deve annullarsi la disposizione della circolare impugnata con obbligo conformativo della pubblica amministrazione per gli anni scolastici a venire".

CORTE D'APPELLO MILANO, S.N. 579/2016

Ragazza che voleva partecipare alla selezione da hostess bandita con richiesta di requisiti: lingua inglese, piede 37, bella presenza, altezza minimo 1,65, taglia 40/42

Manda foto con *hijab* e le viene chiesto di toglierlo per poter partecipare

Lei fa notare che lo porta per motivi religiosi e sarebbe disponibile ad abbinarlo alla divisa

Le viene risposto «i clienti non saranno mai così flessibili»

Azione ex art. 28 d. lgs. 150/2011

DECISIONE

«il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'insussistenza in capo alla società selezionatrice di una 'volontà di discriminare la ricorrente in quanto appartenente all'Islam', non possa assumere, nella specie, alcuna rilevanza atteso il carattere *oggettivo* che connota la 'discriminazione'. In tale materia, infatti, l'indagine giudiziaria è diretta ad accertare la tipologia di atto posto in essere e l'effetto che esso produce, restando del tutto estraneo al sindacato del giudice *lo stato psicologico* – dolo, colpa, buona fede – dell'autore dell'atto discriminatorio. Una condotta, infatti, è discriminatoria se determina *in concreto* una disparità di trattamento fondata sul fattore tutelato a prescindere dall'elemento soggettivo dell'agente»

«ha determinato in capo alla stessa una 'esclusione o restrizione' ai sensi dell'art. 43 TU immigrazione, menomando la sua libertà contrattuale e restringendo la possibilità di accedere ad una occupazione»

CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 14, 7 MARZO 2021

Scuola paritaria

Accerta la discriminazione individuale diretta e collettiva per il fatto che, dopo diversi anni, non era stato rinnovato dalla direzione dell'Istituto il contratto per l'anno scolastico 2014-2015 a una insegnante di educazione artistica che, secondo voci ricorrenti, né confermate, né smentite dalla diretta interessata, conviveva con una compagna in una relazione omosessuale

Il giudice ha fatto levo pure sull'assenza nel progetto educativo di alcuna richiesta di appartenenza al cattolicesimo o di adesione alle regole del catechismo

Qui la discriminazione è basata sull'orientamento sessuale ma la difesa dell'organizzazione di tendenza faceva riferimento al problema di compatibilità con l'orientamento religioso dell'ente

TRIBUNALE DI MILANO I SEZ. CIVILE, 20 APRILE 2017

Respinge il ricorso presentato con azione antidiscriminatoria nei confronti di una delibera della Regione Lombardia che vieta burqa e niqab in ospedali e uffici pubblici

Il sacrificio imposto dalla Regione comporta di fatto un particolare svantaggio per una determinata religione

Ma questo non nasce da volontà discriminatoria, bensì «da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dalla impossibilità di identificare – senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto – le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati»

Il sacrificio sarebbe comunque proporzionato in virtù del fatto che obbliga per il solo tempo di accesso e permanenza nei luoghi pubblici

CORTE D'APPELLO MILANO N. 4330/2019

«negli ospedali non vi sono tornelli né personale addetto alla identificazione e non è noto se vi siano o meno provvedimenti amministrativi che disciplinano l'ingresso nelle strutture sanitarie. Ai fini della identificazione di chi entra nelle predette strutture, si osserva che nei grandi ospedali vi sono postazioni delle Forze dell'Ordine, ma non in tutte le strutture sanitarie»

«per le caratteristiche dei luoghi e la grande frequentazione di utenti è molto difficile prevedere forme di identificazione quali quelle negli aeroporti e negli uffici pubblici e, in ogni caso, non vi sono atti amministrativi che li prevedano»

«La Corte condivide pertanto l'impostazione del Tribunale che ha valutato come proporzionato e ragionevole lo 'svantaggio' imposto dal cartello alle donne che indossano il velo integrale per motivi religiosi, in quanto limitato nel tempo e circoscritto nel luogo SSR e giustificato da ragioni di pubblica sicurezza»

TAR TOSCANA, II SEZ., 1575/2009

Caso di un farmacista di religione ebraica che chiede di poter aprire la domenica visto che il sabato deve osservare il riposo settimanale

La sentenza fa riferimento a un trattamento più sfavorevole ma alla fine respinge il ricorso sulla base del fatto che non ci sarebbe una intenzione discriminatoria nella normativa

5. IL «CASO COPPOLI» E LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE RIGUARDO ALL'OSTENSIONE ISTITUZIONALE DEL CROCIFISSO

Tribunale di Terni, ordinanza 24 giugno 2009

Caso: un professore insegnante di lettere in assegnazione provvisoria presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Terni **toglie il crocifisso**, *che gli studenti avevano chiesto al dirigente scolastico di mettere*, durante le ore di lezione per poi riposizionarlo al termine della sua ora

Adduce motivazioni di coscienza che gli impedivano di fare lezione alla presenza del simbolo religioso del crocifisso: *convincimenti ateistici e motivazioni didattiche, di garanzia di libertà religiosa, di insegnamento e di rispetto del principio costituzionale di laicità dello Stato*

L'ostensione istituzionale di un particolare simbolo religioso non garantiva la libera espressione per tutti e la conformazione dell'ambiente come aperto e inclusivo

CONTROVERSIA

L'assemblea di classe decide per l'affissione in tutte le ore

Il dirigente invita tutti al rispetto della decisione

Il professore continua a staccarlo e a rimetterlo

Il dirigente diffida il professore e continua la gazzarra di cui vengono informati la Direzione scolastica e la Procura della Repubblica

Il Tribunale di Terni, ordinanza 24 giugno 2009 rigetta l'azione antidiscriminatoria del professore

Non c'è discriminazione diretta: non è stato trattato meno favorevolmente rispetto agli altri docenti avendo invitato tutti al rispetto delle decisioni degli studenti

Non c'è discriminazione indiretta perché l'intento non era discriminatorio nei confronti del professore, ma si mirava a garantire il pluralismo religioso

Non c'è molestia per lo stesso motivo

CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 24414/2021

Inquadramento del problema:

«5. La vicenda all'esame delle Sezioni Unite si presenta come nuova, almeno parzialmente.

Innanzitutto perché all'origine di essa c'è una delibera di assemblea studentesca a favore dell'esposizione del crocifisso, non l'ossequio burocratico ad una qualche disciplina che imponga l'ostensione del simbolo.

In secondo luogo perché il caso invita a esaminare gli effetti simbolici del crocifisso sull'insegnante dissenziente e non sullo studente.

6. La fattispecie presenta posizioni in conflitto o in tensione all'interno dello spazio pubblico scolastico; il diritto degli studenti, i quali si riconoscono nel simbolo del crocifisso che hanno deliberato di vedere affisso sulla parete della loro aula, e la libertà del docente, che si esprime attraverso una resistenza alla affissione.

I temi coinvolti sono quelli della laicità e della non discriminazione, i quali non solo rimandano alla necessaria equidistanza tra le istituzioni e le religioni nell'orizzonte multiculturale della nostra società, ma anche interrogano al fondo le stesse radici e ragioni dello stare insieme tra individui liberi e uguali in quello spazio pubblico di convivenza, la scuola, che è sede primaria di formazione del cittadino»

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

Fonti:

«7. L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è prevista da alcuna disposizione di rango legislativo, ma è, essa stessa, affidata e appesa a un quadro normativo fragile, sia per il grado non primario della fonte che detta esposizione contempla, sia, soprattutto, per l'epoca pre-costituzionale della emanazione della relativa disciplina, un'epoca segnata, tra l'altro, da un confessionarismo di Stato e da una struttura fortemente accentrata e autoritaria dello Stato stesso»

Art. 118 r.d. 965/1924 è riferito all'istruzione media, ma all'epoca ciò significava qualcosa di diverso e oggi si deve ritenere che traslando quel significato sia ricompresa anche la scuola secondaria (qui la Cassazione pur non esplicitamente si riferisce a uno scritto del Prof. Licastro che aveva argomentato in questo senso)

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

Posizione del Procuratore generale:

«Il pubblico ministero, nelle sue conclusioni scritte, ritiene che la fonte regolamentare sia illegittima 'per contrasto con i principi costituzionali di laicità dello Stato e di separazione tra la sfera civile e quella religiosa', e suggerisce pertanto di risolvere il rilevato contrasto attraverso lo strumento della disapplicazione»

«mentre è incompatibile con la Costituzione la previsione dell'obbligo di collocare nella scuola pubblica il simbolo religioso, è invece legittima la collocazione del medesimo simbolo, nella stessa aula, se attuata in autonomia nel contesto scolastico sulla base di un metodo 'mite' che si faccia carico di tutte le esigenze in tensione»

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

Le Sezioni Unite scelgono di seguire questa via di compromesso affermando che l'art. 118 del r.d. 965/1924 «sia suscettibile di essere interpretato in senso conforme a Costituzione»

La *ratio legis* dell'epoca viene correttamente ricostruita come conseguenza dell'art. 1 dello Statuto albertino: «11.5 Nel contesto ordinamentale nel quale la disposizione regolamentare fu emanata, con la religione cattolica come sola religione dello Stato ed elemento costitutivo della compagine statale e con il riconoscimento alla Chiesa e alla religione cattolica di un preciso valore politico, come fattore di unità della nazione, l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche aveva un carattere obbligatorio ed esclusivo ed era espressione di quel regime confessionale. 11.6 Questa concezione viene *ab imis* rovesciata con l'avvento della Costituzione repubblicana»

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

Luci della sentenza:

«L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita»

«L'ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, *ex parte principis*, del crocifisso, quale che possa essere il significato che individualmente ciascun componente della comunità scolastica ne possa trarre, è quindi incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni»

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

«La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza»

Il crocifisso nelle scuole pubbliche entra in conflitto anche con un altro corollario della laicità: l'imparzialità e l'equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita una discriminazione basata sul maggiore o minore numero degli appartenenti all'una o all'altra di esse. Ed entra in conflitto con il pluralismo religioso come aspetto di un più ampio pluralismo di valori: lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria»

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

«11.8 Il crocifisso è un simbolo religioso, esprimendo, per il credente, il messaggio del mistero della resurrezione e della redenzione dell'uomo»

«11.9 La Costituzione, che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità, esclude che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo della Repubblica italiana. Ciò che unisce il popolo italiano, formato dall'insieme dei suoi cittadini in un determinato momento storico, sono i valori, le istituzioni e i principi della Carta costituzionale, la quale, con le sue risposte rigeneranti, disegna i tratti di una società nuova indicandone le linee evolutive e alcuni potenziali traguardi.

La bandiera è l'unico dei simboli della Repubblica del quale la Costituzione si occupa»

CASS. SS. UU. N. 24414/2021

Ombre della sentenza:

Proprio in punto di accertamento della discriminazione la sentenza si fa problematica: l'esclusione della discriminazione per l'insegnante è basata sulla teoria della **passività del simbolo** e sulla non autosufficienza della percezione soggettiva del ricorrente per concretizzare la lesione

Così come riguardo ai rimedi proposti: proceduralizzare cercando un accomodamento ragionevole, costringendo i dissenzienti a venire allo scoperto, potendosi alla fine differenziare tra classe e classe, non sembra una soluzione facilmente praticabile senza dar luogo, appunto, a tensioni che potranno essere portate all'attenzione proprio attraverso l'azione antidiscriminatoria